

**Comunicazione n. DEM/7007352 del 25-1-2007**

inviata alla banca ....

**OGGETTO: Risposta al quesito posto circa la sussistenza dell'obbligo alla pubblicazione del Prospetto Informativo in caso di emissione di Certificati di Deposito al Portatore, con scadenza superiore ai 12 mesi, effettuata esclusivamente su richiesta dei singoli clienti e in assenza di un programma di emissione in blocco, di certificati tra loro identici, a favore della clientela indistinta della banca**

Si fa riferimento alla nota del ... con cui codesta Banca ha richiesto a questa Commissione se l'emissione di certificati di deposito al portatore, con scadenza superiore a 12 mesi, effettuata di volta in volta su richiesta dei singoli clienti e in assenza di un programma di emissione in blocco di certificati tra loro identici a favore della clientela indistinta della banca, sia o meno esclusa dall'obbligo di redazione del Prospetto Informativo.

Si fa riferimento, altresì, ai dati trasmessi da codesto Istituto, concernenti l'operatività che lo stesso ha sviluppato in ordine alla vendita di Certificati di Deposito nei corso dell'anno 2006.

Preliminarmente si evidenzia che, da tali dati, risulta che il numero degli investitori (in quanto inferiore a 100 soggetti per ogni singola emissione) per l'esercizio 2006 è stato tale da costituire, di per sé, presupposto di esenzione dalla redazione del Prospetto informativo, così come previsto dall'art. 33 comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti.

Per quanto concerne, inoltre, al quesito sopra menzionato posto in generale da codesta Banca si evidenzia che:

i) la sollecitazione all'investimento è definita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del T.U.F. come "ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari";

ii) l'"offerta al pubblico di strumenti finanziari" è, altresì, definita dall'art. 2, comma 1, lett. d) della Direttiva 71/2003 come "una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e degli strumenti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali strumenti finanziari...".

In proposito, si rappresenta che elemento dirimente circa l'esistenza o meno di una sollecitazione è lo svolgimento di attività di carattere promozionale rientrate nelle definizioni sopra riportate. Pertanto, in relazione alle modalità di classamento dei Certificati di Deposito sopra evidenziato e nel presupposto che effettivamente non venga svolta alcuna attività promozionale, ad oggi non si ravvisano, per la fattispecie in esame, gli elementi che connotano la sollecitazione al pubblico risparmio.

Conseguentemente, in ordine al quesito posto da codesta Banca e indicato in oggetto, si comunica che ad oggi, alla luce di quanto rappresentato, non si riscontrano i presupposti per l'applicazione della disciplina relativa all'obbligo di pubblicazione del Prospetto Informativo distintamente sia per l'esiguo numero dei sottoscrittori interessati, sia per le peculiari modalità con cui il collocamento dei Certificati di Deposito andrebbe a realizzarsi.

Questa Commissione, peraltro, si riserva, in via generale, di valutare *ex-post* ed in concreto eventuali condotte elusive.

IL PRESIDENTE  
*Lamberto Cardia*